PROVVIDENZE IN FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

# Art. 8

## Termine di ultimazione dei lavori

Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro ventiquattro mesi dal loro inizio. Il termine di cui sopra puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale. L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 28 dicembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale |
| Estremi | Legge 14 agosto 1982, n. 599 |
| Titolo | II — Contributi per nuove costruzioni, trasformazioni e modificazioni navali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-dell-industria-cantieristica-navale/art-8-termine-di-ultimazione-dei-lavori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it